

Decontribuzione Sud: in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dello sgravio deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione

Con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021 (di seguito riportato), l'INPS fornisce chiarimenti sulla Decontribuzione Sud con riferimento alle Agenzie di somministrazione, prevista dall'art. 27 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020) fino al 31 dicembre 2029.

Tenuto conto della ratio sottesa alle disposizioni in questione, l'Istituto previdenziale comunica un cambiamento di indirizzo rispetto a quanto espresso con il messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021, chiarendo che, in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Di conseguenza, il messaggio precisa che, qualora il lavoratore svolga la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove sia situata la sede legale o operativa dell'Agenzia di somministrazione. Al contrario, se il lavoratore è dipendente

di un'Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non potrà essere riconosciuto.

Decontribuzione sud. L' Inps pubblica le istruzioni per il 2021

L'Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, denominata Decontribuzione Sud. La misura è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell'esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.

La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. (Così, comunicato stampa Inps del 22 febbraio 2021)